

CONVENZIONE TRA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia con sede in Milano, Via Azario 6, C.F. 80118570151 (di seguito denominato PRAP) nella persona del provveditore Regionale dott. Luigi Pagano

e

Comune di Milano, con sede legale in Piazza della Scala, 2 - 20121 - Milano C.F. 01199250158 nella persona di Daniela Fabbri, in qualità di rappresentante legale del Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 - Milano, di seguito indicato con la parola Comune, nella veste di Direttore dell'Area Residenzialità della Direzione Politiche Sociali

e

Associazione C.I.A.O. un ponte tra carcere, famiglia e territorio con sede legale in Milano, Via Pezzotti 53, C.F. 97171340157 (di seguito nominata associazione), rappresenta nella persona del legale rappresentante, dott.sa Elisabetta Fontana

PREMESSO CHE:

le Istituzioni coinvolte nella presente Convenzione intendono porre in essere un'azione sinergica per la migliore conciliazione delle esigenze di rispetto dei figli minori e del rapporto di genitorialità delle donne-madri coinvolte nella commissione di reati, sia in sede di accertamento dei fatti che dopo la condanna definitiva, nell'ambito e in vista anche della prevenzione generale e speciale;

il PRAP deve assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, garantendo la piena applicazione delle previsioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 - Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”;

occorre assicurare allo stesso modo la piena conoscenza da parte dell'Autorità Giudiziaria delle disponibilità alloggiative utili al fine della valutazione delle misure da adottare nei confronti delle detenute in stato di gravidanza e/o con figli minori, al fine dell'adozione di provvedimenti consapevoli e in grado di rispondere alle esigenze di urgenza che li caratterizzano, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle condizioni soggettive delle singole persone e dei minori;

il decreto 8 marzo 2013 definisce le caratteristiche tipologiche delle case- famiglia protette;

vanno ricordate le Considerazioni sui rapporti presentati dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione del Comitato sui diritti dell'infanzia e, in particolare, il testo delle Nazioni Unite – Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, nel quale si precisa che, *“.....pur accogliendo con favore l'adozione dell'atto n. 62/2011 sulla protezione della relazione tra madri detenute e i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all'elevato numero di figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato di detenzione di questi ultimi e di neonati che vivono nelle carceri insieme alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari”*;

la Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri che al capitolo “Donne” prevede misure di attenzione finalizzate ad assicurare parità di trattamento e la Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, il cui art. 3, comma 1 recita che *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei*

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente";

CONSIDERATO CHE:



- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1 c. 4, riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, di altri soggetti privati operanti nel settore della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi;
- le strutture già presenti nella comunità locale possono offrire concrete opportunità per realizzare la piena applicazione della legge 62/2011
- il Provveditorato e il Comune di Milano convengono sull'opportunità di dare concreta applicazione alle previsioni di legge con particolare riferimento alla possibilità che presso le Case famiglia protette siano ospitati:
 - a) madri/padri agli arresti domiciliari (ex art. 284 c.p.p.) con prole sino a sei anni;
 - b) donne in stato di gravidanza o madri/padri con prole (convivente) sino a 10 anni in detenzione domiciliare disposta anche nell'ambito dell'istituto del differimento dell'esecuzione della pena;
 - c) madri in regime di cui all'art. 47 quinquies O.P. con prole sino a 10 anni, quando non ricorrano le condizioni di cui al 47 ter e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza, nonché nel regime di permanenza in attesa della detenzione domiciliare;

RITENUTO

- che l'Associazione C.I.A.O., operante nel settore socio-educativo, è struttura idonea a promuovere occasioni di concreta attuazione di interventi socio-educativi e di inclusione;
- viste le competenze rimesse dalla legge agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
- visto il D.M. ex legge 354/75 – Istituzione dell'ICAM

Considerato che la Casa Famiglia Protetta gestita dall'Associazione C.I.A.O. risponde ai criteri previsti dal citato decreto 8.3. 2013 di seguito riportato:

1. le *case famiglia protette* sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;
2. le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
3. ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
4. i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
5. le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
6. sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
7. sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
8. sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;



9. il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall'art. 47 quinquies, 3°, 4° e 5° comma dell'Ordinamento Penitenziario;
10. il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Il *Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria* si impegna a:

- individuare gli operatori di riferimento
- condividere la definizione delle modalità di segnalazione
- individuare momenti di condivisione e formazione per definire ed elaborare strategie condivise e favorire lo sviluppo di progettualità

Il *Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria* si impegna inoltre a:

- contribuire alla definizione e allo sviluppo dei progetti mirati, sostenendo il livello di integrazione operativa tra gli operatori della Giustizia e gli operatori esterni che interagiscono con le madri sottoposte a provvedimenti dell'A.G.;
- assicurare la rilevazione e l'aggiornamento dei dati utili a produrre conoscenze sulle madri e sui bambini ospitati e i loro bisogni;
- collaborare alla costruzione di una rete territoriale di supporto per le donne e i loro figli

ART.2

L'*Associazione C.I.A.O.* si impegna a :

- Garantire la piena realizzazione delle finalità della legge 62/2011 e dell'Ordinamento Penitenziario
- Condividere la definizione delle modalità di segnalazione
- Offrire accoglienza abitativa e realizzare percorsi operativi-socio-educativi-riabilitativi per le madri/padri in esecuzione penale, o in misura cautelare o in differimento pena, insieme ai loro bambini
- Garantire la presenza di personale idoneo e qualificato, sia interno che esterno
- Creare una rete territoriale di supporto per le donne/uomini e i loro figli
- Proseguire il percorso di accompagnamento per mamme/padri e bambini fino all'autonomia.


ART. 3

Le parti aggiorneranno costantemente il Tribunale di Sorveglianza di Milano e il Tribunale di Milano, in ordine alla disponibilità ricettiva dei singoli posti e la relativa durata all'interno della struttura, onde poter procedere alle proprie urgenti decisioni con la consapevolezza necessaria.

ART. 4

Il *Comune di Milano* si impegna a promuovere presso gli Enti, attraverso i propri servizi sociali, il contenuto della presente convenzione.

Nessun onere grava sul Comune di MILANO per la realizzazione del presente progetto.



ART. 5

Il presente atto avrà validità 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le parti potranno rinnovare tale convenzione su richiesta di una delle parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

In ogni caso è escluso il tacito rinnovo.

ART. 6

Al termine di ogni anno viene previsto un incontro di verifica tra i soggetti firmatari al fine di valutare congiuntamente i risultati della collaborazione formalizzata tramite il presente atto. Semestralmente le parti si incontreranno per una valutazione in itinere.

ART. 7


Nessun onere grava sull'Amministrazione Penitenziaria, ex art. 10 del D.M. 8.03.2013.

L'Associazione s'impegna a sostenere, per la parte di competenza, le spese derivanti dalla retribuzione del personale operante nella struttura, le azioni di supporto esterno e i costi di gestione.


Milano, 20 novembre 2016

p. Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia


Il Provveditore Regionale
dott. Luigi Pagano



p. Il Comune di Milano
Il Direttore dell'Area Residenzialità
Dr.ssa Daniela Fabbri



p. Associazione C.I.A.O.
Il legale rappresentante,
Dr.ssa Elisabetta Fontana



Il Tribunale di Milano, in persona del Presidente dott .Roberto Bichi

e

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, in persona del Presidente dott.ssa Giovanna Di Rosa

prendono atto della Convenzione di cui sopra e, condividendone le finalità propositive in relazione all'attuazione della L.62/2011, si dichiarano disponibili a ricevere informazioni sui servizi predisposti e sulle disponibilità ricettive dei singoli posti e la relativa durata all'interno della struttura, al fine delle esigenze anche di protezione relative alle donne in stato di privazione della libertà personale per ragioni penali con figli per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Presidente del Tribunale di Milano

∩ Dott. Roberto Bichi



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano

Dott.ssa Giovanna Di Rosa

